



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

IMU 2016: NOVITA' COMODATO GRATUITO

Dal 1° gennaio 2016, la Legge di Stabilità 2016, stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito.

Gli immobili concessi in comodato non sono assimilabili all'abitazione principale e, per loro, si applica l'aliquota ordinaria (8,6 per mille) con base imponibile ridotta del 50%.

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE:

- **Proprietà immobiliari:** si deve essere proprietari di un solo immobile* oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due immobili deve essere necessariamente abitazione principale del comodante. L'immobile concesso in comodato deve essere ubicato nello stesso comune nel quale il comodante ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
- **Grado di parentela:** il comodato deve sussistere tra parenti in linea retta entro il primo grado ovvero genitori e figli;
- **Utilizzo dell'immobile concesso in comodato:** il comodatario deve utilizzare l'immobile dato in comodato come propria abitazione principale;
- **Immobili che possono godere del beneficio:** immobili ad uso abitativo (escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- **Pertinenze:** si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per l'immobile principale. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- **Il comodato deve essere registrato** presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- **Attestazione dei requisiti:** il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune entro il 30 giugno 2017.

* Per "immobile", deve intendersi un immobile ad uso abitativo .

Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come ad esempio un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere la sua abitazione principale.

Se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione